

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7200 del 30/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZANNONI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Forlì, Viale Italia n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito a lavaggio auto sito in Forlì, Via Piave n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7513 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ZANNONI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Forlì, Viale Italia n. 47. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito a lavaggio auto sito in Forlì, Via Piave n. 1.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3798 del 10/10/2016, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale RAGAZZINI MAXIMILIANO con sede legale in Comune di Forlì, Via Piave n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavaggio autocarri sito in Forlì, Via Piave n. 1.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/10/2016, come volturata in favore di ZANNONI SERVIZI S.R.L. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-1757 del 07/04/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/09/2024, acquisita ai Prot. Com.li 117600 -117879 e da Arpae ai PG/2024/175122-175124, come volontariamente integrata in data 02/10/2024, da ZANNONI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Forlì, Viale Italia n. 47, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che ZANNONI SERVIZI S.R.L. in data 26/09/2024 ha presentato al SUAP del Comune di Forlì istanza di Procedimento Unico per nuova costruzione di autolavaggio self-service (in sostituzione di quello in disuso) presso l'impianto distributore carburanti esistente in via Piave n. 1, assunta al Prot. Com.le 117638 del 26/09/2024;

Vista l'Indizione della Conferenza di Servizi del Dirigente Responsabile del SUAP del Comune di Forlì, Prot. Com.le 121944 del 04/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/179323;

Considerato che l'intervento consiste nella rimozione delle attrezzature del lavaggio esistente in disuso ed installazione di un nuovo lavaggio self-service a quattro piste e un tunnel;

Tenuto conto che la modifica proposta comporta il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, e che pertanto sarà adottato un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente;

Atteso che con nota Prot. Com.le 132507 del 28/10/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/194769, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Autorizzazione Prot. Com.le 158696 del 23/12/2024, acquisita al PG/2024/233202, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Impatto acustico: Nulla Osta acustico Prot. Com.le 143606 del 22/11/2024, acquisita al PG/2024/212229, a firma della Responsabile EQ dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del

presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ZANNONI SERVIZI S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** in favore di **ZANNONI SERVIZI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03124040407) con sede legale in Comune di Forlì, Viale Italia n. 47, per insediamento adibito a lavaggio auto sito in Forlì, Via Piave n. 1.
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico condizionato..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della

Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 117600 del 26.09.2024 presentata da ZANNONI SERVIZI S.R.L., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'insediamento adibito a lavaggio auto sito in Via Piave n. 1 (foglio 143 particella 1041) ed individuati negli atti presentati;

Considerato che l'intervento oggetto della presente istanza consiste nella rimozione delle attrezzature del lavaggio esistente e **installazione di un nuovo lavaggio self-service** a quattro piste e un tunnel;

Visto il parere favorevole di HERA acquisito al Prot. Com.le 151747 del 09.12.2024;

Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche comunicate;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	ZANNONI SERVIZI S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Piave, 1
- Destinazione dell'insediamento:	AUTOLAVAGGIO

- Potenzialità dell'insediamento:	1500 mc/anno
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	fognatura nera di tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Dissabbiatore, disoleatore, impianto a bio ossidazione

2. Nella rete fognaria nera di Via Isonzo sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi in impianto self-service a 4 piste e 1 tunnel a spazzoloni**.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito devono essere installate, sulle linee di scarico delle due platee scoperte, apposite valvole by-pass asservite a sensore di pioggia, per la deviazione delle acque piovane verso la rete fognaria bianca. In corrispondenza delle griglie di raccolta delle due platee scoperte non dovranno pertanto essere presenti pozzetti o vasche che permettano l'accumulo delle acque, ma esclusivamente canaline per il transito delle stesse.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio-ossidazione;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA

la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

12. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, Arpa e Comune di Forlì sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde allo stato di fatto da allegare ed alle presenti prescrizioni.**

15. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

16. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

18. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

20. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

21. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi

del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza presentata contenente la valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica datata 05/04/2024 da cui si evince che:

- l'attività viene svolta nel solo periodo diurno così come previsto dal Regolamento Comunale inerente il tipo di attività, nello specifico Autolavaggio;
- la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in classe acustica IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti diurni di 65 dB(A) e notturni di 55 dB(A), così come i ricettori siti in Via Piave ovvero R1, R2, R3 ed R4, mentre ricadono in classe acustica III quelli ubicati in Via Isonzo, più precisamente R5 ed R6 con i seguenti limiti di immissione diurni: 60 dBA diurni e 50 dBA notturni ;
- le sorgenti sonore individuate dal TCA come impattanti risultano le seguenti:
 - Fase di Lavaggio a spazzoloni comprensiva di: Schiumatura, Risciacquo ad alta pressione, spazzolatura e asciugatura totale
 - Fase lavaggio n° 4 box comprensiva di : Prelavaggio, Pistola schiuma (power foam), Lavaggio alta pressione, Schiuma attiva, risciacquo, applicazione cera, risciacquo alta pressione, asciugatura.
 - N° 6 aspiratori
- I livelli di pressione sonora sono stati ricavati attraverso le schede tecniche fornite dal produttore;
- si è ritenuto trascurabile l'impatto del compressore silenziato presente all'interno del box tecnico in posizione centrale alle 4 piste di lavaggio, la cui rumorosità è di 65 dBA ad 1 m, ma che di fatto risulta schermato dalle pareti stesse del box tecnico. Le sorgenti aspiratori (6 in totale) sono di oltre 20 dB(A) inferiori come rumorosità del getto ad alta pressione; è stato pertanto considerato a titolo cautelativo un LAeq = 70 dB(A) ad 1 m di distanza ciascuna;
- per la pompa GPL, è stato fatto un rilievo a 15 m di distanza ed è risultato un LAeq = 54,5 dB(A)
- L'analisi in frequenza ha evidenziato la presenza di una componente tonale alla frequenza di 630 Hz penalizzata con 3 dB(A)

Considerato che:

- il TCA ha effettuato delle misure atte a determinare il clima acustico dell'area, in modo da verificare poi il rispetto dei limiti di legge attraverso l'utilizzo di software specifico (CADNA) e che i dati ottenuti hanno evidenziato criticità verso tutti i ricettori indicati, ovvero il superamento del valore limite differenziale diurno di 5 dBA come evidenziato nella mappa acustica (isofonica) e pertanto si è ricorso ad opere di mitigazione acustica ;
- nello specifico si sono dotati i box ed il lavaggio a spazzoloni di paratie e tettoie con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti per i quali il sistema antirumore di chiusura del lavaggio, sarà essere in grado di abbattere 15 dBA;

Atteso che le successive elaborazioni hanno evidenziato che le opere di contenimento acustico sopra menzionate permettono di rimanere al di sotto del limite di applicabilità del criterio

differenziale diurno di 50 dBA o entro i 5 dBA all'interno dei ricettori individuati come evidenziato nella tabella riassuntiva e dalle mappe acustiche (isofoniche) riportate nella documentazione;

Atteso inoltre che sulla base dei dati tecnici forniti dal TCA l'attività a seguito della realizzazione delle opere di contenimento acustico non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali;

Dato comunque atto che il rispetto dei limiti è valutato tramite simulazioni modellistiche, considerando anche la non applicabilità del livello differenziale su valori attesi in facciata agli edifici, si ritiene che l'efficacia delle opere di contenimento debba essere verificata tramite rilievi post operam;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 141646 del 19/11/2024;

Viste le "Norme Tecniche di Attuazione" approvate con Delibera C.C. n. 8 del 24/01/2011 e il Regolamento delle Attività Rumorose aggiornato con Delibera C.C. n. 68 del 24/10/2022

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento previste e consistenti in:

- paratie e tettoie con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti per i quali il sistema antirumore di chiusura del lavaggio, dovrà essere in grado di abbattere almeno 15 dBA;
- Le opere di contenimento di cui al punto 1. dovranno essere mantenute nel tempo e manutentate in modo da garantire le caratteristiche tecniche e l'efficacia nel tempo

2. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività o dal rilascio dell'AUA, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, effettuate presso i ricettori a maggiore criticità (R1, R2 ed R6) al fine di verificare l'efficacia delle opere di contenimento attuate, ovvero il rispetto dei limiti di legge. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento delle attività acusticamente più rilevanti. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei ricettori detta relazione dovrà contenere anche la descrizione degli ulteriori sistemi di mitigazione individuati, al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

3. l'attività di autolavaggio dovrà rispettare quanto previsto all'art 4 p.1 che prevede " Lo svolgimento dell'attività di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) e consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge"

4. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.